



Al Ministro della Transizione Ecologica
di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e, in particolare, l'articolo 46 in base al quale "1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale [...]";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge n. 8 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

CONSIDERATO che, con decreti ministeriali n. 16767 del 7 luglio 2000 e n. 16781 del 4 agosto 2000, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato ha concesso alla Società Edison Gas di installare e gestire un Terminale di rigassificazione, con le relative attrezzature, tubazioni di collegamento e serbatoi di stoccaggio, a largo delle coste di Porto Levante (RO) per 4 miliardi di metri cubi all'anno di capacità di rigassificazione;

VISTO che, con provvedimento n. 202321 del 6 febbraio 2002, il Ministero delle attività produttive ha autorizzato la voltura delle suddette concessioni dalla società "Edison Gas" alla società "Edison Lng S.p.A.";

CONSIDERATO il decreto del Ministero delle attività produttive n. 17146 del 23 novembre 2003 che ha fissato al 31 dicembre 2027 la scadenza della concessione;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a) e comma 4, lettera h) della citata legge n. 239 del 2004 che ha previsto, tra l'altro, che le attività di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale assoggettandole al regime autorizzativo in luogo dei precedenti provvedimenti concessori;

VISTO il decreto n.17282 dell'11 novembre 2004 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato l'esercizio del terminale per una capacità di rigassificazione fino a 8 miliardi di metri cubi



all'anno di gas naturale;

VISTO l'art. 7 del citato decreto ministeriale del 7 luglio 2000, che ha subordinato l'esercizio definitivo a regime del terminale di rigassificazione e delle opere connesse al collaudo o alla verifica definitiva da parte di una apposita Commissione interministeriale;

VISTO che nel maggio 2005 la società titolare del progetto "Edison LNG Spa" viene trasformata in "Terminale GNL Adriatico Srl";

VISTO il decreto direttoriale del 28 luglio 2016 con cui l'allora Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto degli esiti delle verifiche effettuate dalla citata Commissione interministeriale, ha autorizzato l'esercizio definitivo del Terminale di rigassificazione off-shore, ubicato a largo delle coste di Porto Levante, costituito dal terminale di rigassificazione e dal gasdotto di collegamento a terra, inclusa la stazione di Cavarzere;

VISTA la nota del 16 dicembre 2020, n. ALNG-0174/20 (prot. DGISSEG n. 30393 del 17.12.2020), con cui la società Terminale Gnl Adriatico Srl ha presentato alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza sistemi energetici e geominerari (DGISSEG) l'istanza, ai sensi del citato art. 46 del decreto-legge n. 159/2007, per essere autorizzata ad aumentare la capacità di rigassificazione nominale passando da 8 miliardi Smc/anno a 9 miliardi Smc/anno;

CONSIDERATO che, con successiva nota n. 30950 del 22.12.2020, in considerazione di quanto riportato nella citata istanza, la DGISSEG ha chiesto alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (DGCRESS) del Ministero della transizione ecologica di chiarire se l'iniziativa necessitasse o meno di valutazioni ambientali;

CONSIDERATO che la DGCRESS, con nota n. 11243 del 4.02.2021, ha comunicato che le iniziative, come quella in esame, devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale;

CONSIDERATO che la DGISSEG, con nota n. 3950 del 9.02.2021, ha chiesto alla Terminale Gnl Adriatico Srl, ai fini dell'attivazione del procedimento, di presentare l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA nonché di completare l'istanza del 16 dicembre 2020 n. ALNG-0174/20 per l'avvio del procedimento unico;

CONSIDERATO che, in data 12 aprile 2021, con nota n. ALNG-0053/21, la Terminale Gnl Adriatico Srl ha comunicato di aver presentato, in data 10 marzo 2021, l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e che tale istanza è stata ritenuta procedibile dalla DGCRESS con nota n. 33486 del 30.03.2021, nonché ha comunicato di aver presentato, in data 5 marzo 2021, la documentazione ai VVFF per il Non Aggravio di Rischio (NAR);

CONSIDERATO che, in data 23 aprile 2021, la Terminale Gnl Adriatico Srl ha trasmesso il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale (CTR) del 21.04.2021 attinente il NAR del progetto, dove si prende atto delle modifiche richieste, senza nessuna ulteriore osservazione;

CONSIDERATO che, con nota n.13128 del 28.04.2021, la DGISSEG ha avviato il procedimento autorizzativo indicando la conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona, chiedendo il parere dei soggetti coinvolti e, al contempo, sospendendo le tempistiche del procedimento in attesa delle determinazioni in merito alla verifica di assoggettabilità a VIA;



CONSIDERATO che, in data 18.08.2021, la DGCRESS, con provvedimento n. 297, ha disposto l'esclusione dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale del progetto in questione, nel rispetto delle condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

CONSIDERATO che, tenuto conto del provvedimento di esclusione dalla VIA, con nota n. 27523 del 13.09.2021, la DGISSEG ha comunicato la riattivazione dei termini del procedimento invitando le Amministrazioni e gli Enti coinvolti a esprimere il parere di competenza entro 75 giorni;

CONSIDERATO che, con note n. 34830 del 19.11.2021 e n. 35025 del 22.11.2021, la DGISSEG ha informato di aver acquisito tutti i pareri da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo e ha comunicato la conclusione positiva dell'istruttoria procedimentale, chiedendo alla Regione Veneto il rilascio dell'Intesa;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento autorizzativo, sono pervenuti complessivamente i seguenti pareri:

- a) la nota n. 14103 del 05.05.2021 con cui la Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige del Ministero dell'Interno ha trasmesso il parere del Comitato tecnico regionale ex art. 10 del Dlgs. n. 105/2015 di cui al verbale CTR n. 1953 del 21.04.2021;
- b) la nota n. 45886 del 27.05.2021 con cui lo Stato maggiore della Marina – 3° Reparto pianificazione e politica marittima ha espresso l'assenso all'avvio del progetto in questione;
- c) la nota n. 21365 del 20.07.2021 con cui la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del MIMS ha espresso il nulla osta di competenza;
- d) la nota n. 288926 del 06.08.2021 con cui l'Agenzia delle Dogane – Direzione Accise ha espresso il parere favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla modifica;
- e) la nota n. 29901 del 30.09.2021 con cui il Comando Marittimo Nord – Segreteria Sezione Supporti operativi ha comunicato il nulla osta di competenza;
- f) la nota del 20.10.2021 con cui il Comune di Porto Viro ha comunicato il nulla osta di competenza;
- g) la nota n. 15435 del 21.10.2021 con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale ha comunicato di non avere competenza in merito all'intervento in parola in quanto tale intervento si colloca al di fuori della circoscrizione portuale;
- h) la nota della Provincia di Rovigo n. 25188 del 8.11.2021; tale parere provinciale è stato sottoposto (con nota prot dgisseg n. 33884 del 12.11.2021) all'attenzione della società proponente per eventuali controdeduzioni, che sono state poi presentate con nota n. ALNG-0156/21 del 18.11.2021;
- i) la nota della Regione Veneto del 18.11.2021 con cui la Direzione industria artigianato commercio e servizi e internazionalizzazione delle imprese ha comunicato, tra l'altro, che *“non sono stati evidenziati, da parte delle Strutture regionali interessate, elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione per l'aumento da otto a nove miliardi di Smc/anno della capacità di rigassificazione del terminale in oggetto”*; inoltre, la citata Direzione regionale ha informato della posizione delle Organizzazioni AGCI Agrital, Fedagri-Pesca, Coldiretti Impresapesca e Legacoop-Agroalimentare-Pesca, comunicando al contempo che le osservazioni di tali organizzazioni *“non attengano al modulo procedimentale normativamente codificato della conferenza di servizi di cui trattasi e vengono qui allegare ai soli fini di una valutazione da parte di codesto Ministero”*;



CONSIDERATO che, con le citate note n. n. 34830 del 19.11.2021 e n. 35025 del 22.11.2021, la DGISSEG, quale amministrazione procedente, ha evidenziato l'assenza di competenza in relazione al tema sollevato nel parere della Provincia di Rovigo concernente l'adozione di mezzi di trasporto a basse o nulle emissioni di NO_x, già sollevato in una nota della Provincia del luglio 2021 nell'ambito del procedimento di verifica di esclusione dalla VIA, nonché in merito alla problematica attinente il settore della pesca;

ACQUISITA l'Intesa della Regione Veneto, espressa con deliberazione di Giunta Regionale n. 1657 del 29 novembre 2021;

CONSIDERATI i pareri favorevoli acquisiti nel corso del procedimento autorizzativo;

CONSIDERATO che, in data 14.09.2021, la società Terminale GNL Adriatico Srl ha presentato l'istanza per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, il cui relativo procedimento autorizzativo è stato avviato dalla Direzione generale competente del MiTE;

VISTA la nota n. ALNG-0164/21 del 1.12.2021 con cui la società Terminale GNL Adriatico Srl ha dichiarato, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione all'iniziativa in parola, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

VISTI gli atti d'ufficio,

DECRETA

Art. 1

1. La società Terminale GNL Adriatico Srl, con sede legale in Via Santa Radegonda, 8 – 20121 Milano - Partita IVA 13289520150, è autorizzata ad aumentare la capacità di rigassificazione nominale annua oggi autorizzata al Terminale di rigassificazione off-shore di Porto Levante (RO), passando da un massimo di 8 miliardi Smc/anno a un massimo di 9 miliardi Smc/anno, in conformità al progetto presentato in allegato all'istanza e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni e Enti interessati nel corso del procedimento.

2. La società Terminale GNL Adriatico Srl, al termine di ogni anno solare, è tenuta a comunicare i volumi rigassificati dal Terminale al Ministero della Transizione ecologica (DGISSEG e DGCRESS) al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alla Regione Veneto.

Art. 2

1. La società Terminale GNL Adriatico Srl è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti competenti, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento.

2. La società Terminale GNL Adriatico Srl è tenuta a comunicare al Ministero della Transizione ecologica –DGISSEG, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alla Regione Veneto l'avvenuta ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1.



Art. 3

1. L'esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia.

Art. 4

1. Il presente decreto è trasmesso alla società Terminale GNL Adriatico Srl e pubblicato sul sito *internet* del Ministero della Transizione ecologica. Dell'avvenuto deposito del decreto è data notizia con pubblicazione del suo estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni) a cura della società autorizzata, al massimo entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto ai sensi dell'articolo 4.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA

Roberto Cingolani

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Enrico Giovannini

ALLEGATO 1

Prescrizioni del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Determina direttoriale n. 297 del 18 agosto 2021

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS - Sottocommissione VIA
Parere n. 313 del 05/08/2021

Condizione ambientale n.1	
Macrofase	Ante-operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Monitoraggio ambientale
Oggetto della prescrizione	Il Proponente deve aggiornare il Piano di Monitoraggio Ambientale, in cui si tenga esplicito conto della maggiore utilizzazione del terminale, identificando gli indicatori ambientali maggiormente significativi per la valutazione dello stato del corpo ricettore marino e della biocenosi marina e specificandone i punti di misura e la frequenza delle stesse.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'aumento della capacità di rigassificazione



Ente vigilante	MiTE
Enti coinvolti	Regione Veneto - ARPA Veneto
Condizione ambientale n.2	
Macrofase	Post-operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Monitoraggio ambientale
Oggetto della prescrizione	Per i primi 6 mesi di esercizio con aumento della capacità di rigassificazione il Proponente dovrà monitorare con frequenza mensile la formazione delle schiume, al fine di individuare per tempo eventuali aumenti di tale fenomeno e mettere in atto interventi di contenimento/abbattimento delle schiume stesse.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Dopo l'aumento della capacità di rigassificazione
Ente vigilante	MiTE
Enti coinvolti	Regione Veneto - ARPA Veneto
Condizione ambientale n.3	
Macrofase	Ante-operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Piano di manutenzione
Oggetto della prescrizione	Il Proponente deve presentare un Piano di manutenzione delle apparecchiature sottoposte a maggiore utilizzazione nelle nuove condizioni di esercizio.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'aumento della capacità di rigassificazione
Ente vigilante	MiTE
Enti coinvolti	Regione Veneto - ARPA Veneto